



Bruxelles, 8 gennaio 2024  
(OR. en)

17021/23

MI 1156  
ENT 282  
ENV 1535  
COMPET 1306  
DELECT 216  
IND 712

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

|                |  |
|----------------|--|
| Origine:       | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario:  | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio   |
| n. doc. Comm.: | ST 15968/23 + ADD 1 - C(2023) 7206   |
| Oggetto:       | Regolamento delegato della Commissione che modifica la direttiva 2000/14/CE per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto<br>- Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato |

---

1. Il 17 novembre 2023 la Commissione ha sottoposto al Consiglio il progetto di atto delegato in oggetto, conformemente all'articolo 18 bis della direttiva 2000/14/CE<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1). La versione consolidata attualmente in vigore è del 26.7.2019.

2. La direttiva 2000/14 integra le prescrizioni della direttiva relativa alle macchine<sup>2</sup> per quanto riguarda le emissioni di rumore aereo. La direttiva 2000/14 appartiene alla normativa del "vecchio approccio". La normativa del "nuovo approccio" stabilisce i requisiti essenziali generali lasciando alla discrezionalità del fabbricante l'utilizzo delle specifiche tecniche. L'allegato III contiene la descrizione dei metodi di misurazione del rumore a cui il settore deve attenersi per la progettazione e la valutazione della conformità delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. Tali metodi sono attualmente obsoleti. La proposta di regolamento delegato si basa sulle conclusioni della valutazione REFIT della direttiva effettuata il 16 novembre 2020 e consentirebbe di allineare la direttiva al progresso tecnico. Semplificherebbe inoltre il lavoro dei fabbricanti e degli organismi notificati. Le nuove misurazioni del rumore stabilirebbero inoltre una base più solida per l'aggiornamento dei limiti di emissione acustica mediante una revisione futura della direttiva.
3. Il Consiglio aveva tempo fino al 22 dicembre 2023 per sollevare obiezioni all'atto delegato o chiedere una proroga. Nessuna delegazione ha presentato una richiesta in tal senso entro il termine stabilito. Uno Stato membro ha formulato un'osservazione tecnica.
4. Il Comitato dei rappresentanti permanenti potrebbe pertanto invitare il Consiglio a confermare, tra i punti senza dibattito di una delle prossime sessioni, che non si oppone all'atto delegato di cui al documento ST 15968/23 + ADD 1 e che la Commissione e il Parlamento europeo ne saranno informati. Ciò implica che, salvo obiezioni del Parlamento europeo, l'atto delegato è pubblicato e adottato dopo il 18 gennaio 2024 a norma dell'articolo 18 ter della direttiva 2000/14/UE.

---

<sup>2</sup> Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24. La versione consolidata attualmente in vigore è del 26.7.2019.